



TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.

IL PRESIDENTE,

letta l'istanza che precede;

rilevato che l'accesso alle banche dati da parte dell'ufficiale giudiziario ex art. 492 bis c.p.c. non è realizzabile perché non ancora attivo il relativo collegamento (come comunicato dalla Dirigente UNEP);

rilevato che l'accesso alle predette banche da parte del creditore istante – su autorizzazione del presidente ex art. 492 bis c.p.c. - è consentito solo dopo la emanazione da parte del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e dell'Interno dei decreti con i quali “... sono individuati i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati ...” (ex art. 155 quater disp. attuaz.);

ritenuto che nulla osta ad autorizzare l'istante a richiedere ai gestori delle banche dati alle quali le pubbliche amministrazioni possono accedere le informazioni di cui all'art. 492 bis c.p.c.

P.Q.M.

- **rigetta l'istanza avanzata ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c. ;**
- **autorizza l'istante a richiedere ai gestori delle banche dati alle quali le pubbliche amministrazioni possono accedere le informazioni di cui all'art. 492 bis c.p.c.**

Barcellona P.G. 23.06.2015

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE F.F.

(Dott.ssa Maria Celi)

DEPOSITATO OGGI
23.06.15

IL CANCELLIERE
Michele Truscello

